

DELIBERA N. 131/09/CSP

Segnalazione dei Signori Placido Fundaro' e Carlo Spagnol (consiglieri comunali di Sacile) nei confronti del Comune di Sacile (PN) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA l'istruttoria sommaria del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia trasmessa con nota del 29 maggio 2009 (prot. n. 42321), con la quale, a seguito della segnalazione dei Signori Placido Fundarò e Carlo Spagnol, consiglieri comunali di Sacile, è stato accertato che il Comune di Sacile (PN) ha distribuito a mezzo posta a tutte le famiglie residenti nel Comune una pubblicazione intitolata "*Sacile 2004/2009 UN RACCONTO LUNGO 1826 GIORNI*" – ancora presente alla data del 28 maggio 2009 sul sito istituzionale del Comune di Sacile - non

connotata dai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività espletate durante il mandato quinquennale amministrativo ed essendo più volte citati i nomi del Sindaco e degli assessori;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 4 giugno 2009 (prot. n. 43713), con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Sacile le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Sacile, pervenute all'Autorità in data 6 giugno 2009 (prot. n. 44137), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- con determinazione n. 2133 del 31 dicembre 2008, a firma del coordinatore dell'area affari generali e demografici del Comune di Sacile, fu affidata alla tipografia Sartor di Pordenone la fornitura degli opuscoli oggetto di segnalazione, la quale, per motivazioni diverse, ha provveduto alla consegna del materiale cartaceo in data 21 aprile 2009, come dall'allegata bolla di consegna;
- la stampa dell'opuscolo era stata da lungo tempo programmata e il soggetto incaricato aveva assicurato che la consegna sarebbe avvenuta entro il termine richiesto dall'Amministrazione, ovvero il 22 aprile 2009; la presenza dell'opuscolo sul sito del Comune risale alla medesima data di consegna del materiale cartaceo;
- in ordine alla decorrenza del termine per l'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, l'Amministrazione comunale è stata indotta in errore a causa del termine espressamente indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la sua circolare relativa al contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative;
- per questo motivo, l'Amministrazione comunale ritiene di aver adottato un comportamento assolutamente legittimo, in quanto identico a quello di altre amministrazioni pubbliche;
- infine, dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – 4 giugno 2009 – è stata sospesa la pubblicazione dell'opuscolo sul sito web del Comune;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi

elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione, a mezzo posta e sul sito web del Comune, e la distribuzione dell'opuscolo "*Sacile 2004/2009 UN RACCONTO LUNGO 1826 GIORNI*" da parte dell'Amministrazione comunale di Sacile, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Friuli Venezia Giulia nella nota del 29 maggio 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo più volte citati il nome e il logo del Comune di Sacile, nonché i nomi del Sindaco in carica e dei suoi assessori;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Sacile (PN) di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa con la pubblicazione, a mezzo posta e sul sito web del Comune, e la distribuzione dell'opuscolo dal titolo "*Sacile 2004/2009 UN RACCONTO LUNGO 1826 GIORNI*", durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola